

## ALLEGATO 2

### CRITERI DI PRIORITA'

Ai fini della predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, le Regioni e le Province autonome tengono conto dei seguenti criteri per la definizione della priorità degli interventi:

- a) la coerenza con la pianificazione di bacino;
- b) l'inclusione in territori per cui siano stati emanati provvedimenti statali o regionali, ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: l'intervallo di tempo intercorso dall'evento non può superare i cinque anni;
- c) il livello di progettazione disponibile, come verificabile dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, con priorità, a parità di gravità del rischio, ai progetti suscettibili di essere posti a base di gara, anche con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) per gli interventi di rimessa in efficienza di opere idrauliche e di bonifica: elevato miglioramento previsto di efficienza dell'opera a seguito dell'intervento;
- e) elevato livello di esposizione dei beni che si intende salvaguardare e conseguenti benefici attesi dall'esecuzione dell'intervento, compresa la riduzione del rischio residuo.

Negli elenchi si dovrà dare assoluta priorità a quegli interventi che rispettano tutti i cinque criteri sopra indicati e, a seguire, a quegli interventi che rispettano il maggior numero di essi.